



COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO

(Provincia di Pistoia)

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 3 DEL 15-02-2021

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. – DETERMINAZIONE ALIQUOTE
PER L'ANNO 2021.**

L'anno **duemilaventuno** e questo giorno **quindici** del mese di **Febbraio** alle ore **20:00** in modalità telematica mediante videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** ed in **prima** convocazione, sotto la presidenza del Sig. **MORENO SEGHI** nella sua qualità di **PRESIDENTE**.

All'appello risultano presenti:

Nominativo Consigliere	Presente	Assente
MARMO LUCA	X	
RIMEDIOTTI ROBERTO	X	
BARTOLI DANIELA	X	
VESPESIANI RICCARDO	X	
CINOTTI ALICE	X	
SEGHİ MORENO	X	
BALDASSARRI GIULIO	X	
MUCCI LORENZO	X	
MANDOLINI WALTER	X	
DUCCI VENUSIA	X	
MONTAGNA GIUSEPPE	X	
TOMASSI ALESSANDRA		X
VIVARELLI CARLO	X	

Numero totale PRESENTI: **12** – ASSENTI: **1**

Sono presenti in collegamento gli Assessori Esterni **BUONOMINI GIACOMO – SOBRERO ALICE - BIANCHI VERUSCA**.

Partecipa in collegamento il **SEGRETARIO DOTT. DONATELLA D'AMICO** il quale, dopo aver verificato la compresenza dei Consiglieri, provvede alla redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti ai fini della legittimità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e designa quali scrutatori i Sigg. **BALDASSARRI GIULIO - MUCCI LORENZO - VIVARELLI CARLO** ed il Consiglio passa alla discussione degli oggetti posti all'ordine del giorno adottando la seguente deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'Assessore Bianchi Verusca che illustra l'argomento di cui all'oggetto, intervento "Omissis" integralmente riportato nell'allegato file audio quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ricordato che con Legge Regionale Toscana n° 35 del 10.6.2016 è istituito, a far data dal 1° gennaio 2017, il Comune di San Marcello Piteglio a seguito di fusione dei Comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio;

Richiamati:

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che, qualora, dette deliberazioni siano approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine sopra indicato, producono effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 106 comma 3bis del D.L. n. 34/2020, per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 gennaio 2021 con conseguente autorizzazione dell'esercizio provvisorio sino a tale data, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000 aggiornato al D. Lgs 118/2011;
- con decreto 13 gennaio 2021 è stato disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

Dato atto che:

- con deliberazione consiliare n° 55 del 24.9.2020 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) in conformità alla nuova disciplina del tributo prevista dalla Legge n° 160 del 27 dicembre 2019;
- con deliberazione consiliare n° 56 del 24.9.2020 sono state approvate le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:
 - ✓ previsione dell'aliquota del 6 per mille per le abitazioni principali (e relative pertinenze) appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nella quale il proprietario o titolare di diritti reali di godimento dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
 - ✓ previsione di un'unica aliquota ordinaria del 10,6 per mille applicabile a tutte le restanti fattispecie di immobili imponibili ai fini IMU;
 - ✓ dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

✓ per pertinenze si intendono esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- con deliberazione consiliare n° 99 del 28.12.2020 sono state modificate, azzerandole, le aliquote di legge per i fabbricati rurali strumentali (comma 750, art. 1, L. 160/2019: "L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento) e per i fabbricati merce (comma 751, art. 1, L. 160/2019: "Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento);

Ritenuto pertanto dover confermare per l'esercizio 2021 le aliquote IMU vigenti per l'anno 2020;

Richiamati, sia la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (comma 702), sia il D.Lgs. n. 23/2011 (art. 14, comma 6) che confermano l'applicazione della potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Verificato che la presente proposta si rende necessaria al fine di preservare gli equilibri di bilancio, nonché per garantire un gettito che consenta di mantenere un sufficiente livello di servizi forniti alla comunità in relazione alla domanda sociale;

Preso Atto che, con riferimento al Piano Anticorruzione adottato dall'Ente, relativamente al provvedimento in oggetto si attesta:

- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990;
- il rispetto degli adempimenti di trasparenza

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Verificato che non sussistono ulteriori richieste di intervento, il Presidente invita, su chiamata nominale, gli aventi diritto a esprimere il proprio voto:

PRESENTI N. 12

VOTANTI N. 12

FAVOREVOLI N. 9

CONTRARI //

ASTENUTI N. 3 Consiglieri Montagna e Ducci del Gruppo di minoranza "Futuro Civico" e Consigliere Vivarelli del Gruppo di minoranza "Partito Indipendentista Toscano".

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

DI CONFERMARE per l'anno 2021 le aliquote IMU approvate con deliberazioni consiliare n° 56 del 24.9.2020 e n° 99 del 28.12.2020 nelle seguenti misure:

- previsione dell'aliquota del 6 per mille per le abitazioni principali (e relative pertinenze) appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nella quale il proprietario o titolare di diritti reali di godimento dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
- previsione di un'unica aliquota ordinaria del 10,6 per mille applicabile a tutte le restanti fattispecie di immobili imponibili ai fini IMU;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** apportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- per pertinenze si intendono esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

DI MODIFICARE, azzerandole, le aliquote di legge per i fabbricati rurali strumentali (comma 750, art. 1, L. 160/2019: "L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento) e per i fabbricati merce (comma 751, art. 1, L. 160/2019: "Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento).

DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Firenze - entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni.

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente;

Ritenuta l'urgenza di procedere, da parte dell'Ufficio di cui sopra ai successivi e conseguenti adempimenti;

Richiamato l'art. 134 c. 4° del D. lgs. 267/2000;

Con votazione resa nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

Deliberazione n. 3 del 15-02-2021

Letto, approvato e sottoscritto.

II PRESIDENTE
MORENO SEGHI

II SEGRETARIO COMUNALE
DONATELLA D'AMICO

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

II SEGRETARIO COMUNALE
DONATELLA D'AMICO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa, il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione all'Albo on line dell'Ente.

Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di San Marcello Piteglio ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.